



550/12  
77955/10  
3/13/12

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI 2<sup>a</sup> SEZIONE  
DOTT.SSA M. TERESA MORRONE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile avente ad oggetto *risarcimento danni*, iscritto al n° 77955 del 12 novembre 2010 R.G. e riservato in decisione all'udienza del giorno 14 dicembre 2011.

TRA

PEZZATINI ILVEA, C.F. PZZLV139D44C129L, nata a Castellammare di Stabia (Napoli) il giorno 4/04/1939, residente in Napoli, Via delle Repubbliche Marinare, 150, rappresentata e difesa dall'Avv.to Ciro Renino, presso il quale elettivamente domicilia in Portici (Napoli), Via Roma, 20, giusta procura in calce all'atto di citazione,

ATTORE

E

COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica in Napoli, Piazza Municipio, 1, Palazzo San Giacomo.

CONVENUTO

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 6/10/2010 al Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, Pezzatini Ilvea conveniva innanzi al Giudice di Pace di Napoli il Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, affinché, accertato e dichiarato il diritto dell'attrice al risarcimento di tutti i danni subiti a causa del sinistro de quo, lo stesso Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, fosse condannato al pagamento dei danni subiti in seguito alle lesioni riportate nel sinistro stradale avvenuto il giorno 28/09/2009, in Napoli, Via Amerigo Vespucci, allorquando, mentre percorreva a piedi la suddetta via, cadeva rovinosamente in una buca, presente nella pavimentazione stradale, non visibile e priva di idonea ed opportuna segnalazione. L'istante riportava un "trauma maxillofacciale" con prognosi di 10 giorni s.c. I danni sono stati quantificati in Euro 660,42, oltre gli interessi legali dall'evento al soddisfo e la rivalutazione monetaria, con vittoria di spese del giudizio e con clausola di attribuzione al procuratore antistatario.

Il Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, benché ritualmente citato, non si costituiva e rimaneva contumace per l'intero giudizio.

Ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta e prodotta ogni documentazione, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del giorno 14 dicembre 2011.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e merita l'accoglimento per quanto di ragione.

Preliminarmente va dichiarato che l'attrice Pezzatini Ilvea ha inoltrato richiesta di risarcimento al Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, producendo in atti la raccomandata a.r. del giorno 16/09/2010 ed

ha poi proposto il presente giudizio.

L'attrice Pezzatini Ilvea ha inoltre provato la propria legittimazione attiva, e quella passiva del Comune di Napoli, con documentazione in atti.

Nel merito, poi, ed in ordine all'an debeatur, l'attrice Pezzatini Ilvea attraverso la prova testimoniale espletata, ha dimostrato che, nel giorno e luogo indicati nell'atto introduttivo, mentre percorreva a piedi Via Amerigo Vespucci, all'altezza dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, cadde in una buca presente sul manto stradale, procurandosi lesioni personali. Il teste escusso, Moricone Laura, ha riferito che l'attrice cadde "rovinosamente a terra battendo la faccia", in quanto non si accorse della presenza di una buca, che era coperta da detriti vari. Il teste ha anche dichiarato che la Pezzatini, dopo la caduta, lamentava dolori alla testa ed al viso, dal quale fuoriusciva sangue. Dopo la caduta l'attrice fu accompagnata al P.S. dell'Ospedale S. M. di Loreto Mare di Napoli, dove le furono prestate le prime cure e dove fu medicata.

Da tali dichiarazioni risulta evidente il rapporto causale tra la cattiva manutenzione della strada e l'evento dannoso: siamo in presenza di un fatto dannoso che rientra nella specie della cosiddetta "insidia e trabocchetto", caratterizzata dalla non visibilità ed imprevedibilità per un comune ed ignaro utente della strada.

E' noto che il Comune di Napoli affida a varie imprese la manutenzione delle strade, che tuttavia, rimangono di appartenenza comunale ed è lo stesso Comune tenuto a vigilare che le ditte appaltatrici della manutenzione stradale non creino situazioni di pericolo per gli utenti. Il nuovo Codice della Strada ha sancito, a carico degli Enti manutentori, un complesso di precise norme comportamentali, il cui mancato rispetto fa emergere per gli enti proprietari di strade (il Comune di Napoli, nel caso in questione) la colpa per inosservanza di leggi e di regolamenti e, quindi, la responsabilità dell'ente medesimo ex art. 2043 c.c.

Inoltre l'art. 14 del Codice della Strada ha imposto precisi doveri agli enti proprietari di strade "allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione" e, tra questi, c'è quello di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, al controllo tecnico e all'efficienza delle stesse e all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta (Pretura di Torino – 27/01/97, n. 209). Ragion per cui, ritenuto che il luogo ove si è verificato l'incidente è una strada di appartenenza del Comune di Napoli e che tale Ente era ed è tenuto alla manutenzione della stessa, il Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, va dichiarato unico ed esclusivo responsabile del sinistro per cui è causa, per avere, con la sua condotta colpevole e superficiale, causato l'evento ed i danni per i quali l'attrice Pezzatini Ilvea ne chiede il risarcimento in questa sede.

Dagli atti della causa non risulta sussistere alcuna corresponsabilità dell'attrice, la quale nulla poteva fare per evitare l'evento, data la situazione improvvisa ed imprevedibile che si era venuta a creare. L'attrice, anche osservando la cd. "diligenza del buon padre di famiglia" non avrebbe in nessun modo potuto percepire il pericolo cui poteva andare incontro.

In ordine al quantum debeatur, invece, questo Giudice, esaminata la prova testimoniale e la documentazione medica prodotta, ritiene di valutare i danni subiti dall'attrice Pezzatini Ilvea nella somma complessiva di Euro 660,42, oltre gli interessi legali a far data dalla domanda (il tutto compreso nei limiti di Euro 1.032,91)

Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.

P . Q . M .

IL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI, 2^ SEZIONE, Dott.ssa M. Teresa

Morrone, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta come in narrativa, così provvede:

- 1) dichiara esclusivo responsabile del sinistro per cui è causa il convenuto Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, e di conseguenza lo condanna al pagamento, in favore dell'attrice Pezzatini Ilvea, della somma complessiva di Euro 660,42 (Euro 440,28 per 10 giorni di I.T.T. ed Euro 220,14 per danno morale) per le causali di cui in narrativa, oltre gli interessi legali dalla domanda (il tutto compreso nei limiti di Euro 1.032,91);
- 2) condanna, altresì, il Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro 1.165,84, dei quali Euro 118,46 per rimborso spese, Euro 527,63 per diritti, Euro 519,75 per onorari, oltre il 12,5% come rimborso spese forfettarie ed oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
- 3) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Così deciso in Napoli il 2 gennaio 2012.

*Morrone*  
IL GIUDICE DI PACE  
Prof. M. MORRONE  
*Morrone*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
1 2 GEN. 2012  
Napoli, P.  
Il Cancelliere p.o. **B**  
Giovanni Barra